



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 829

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 27 novembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag. 3
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	» 29
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 211)</i>	» 56

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 829° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 novembre 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 27 novembre 2017

Plenaria

841^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*) avverte che è pervenuta la riformulazione 41.0.52 (testo 2), pubblicata in allegato.

Sono stati presentanti gli ordini del giorno G/2960/209/5 e G/2960/210/5, G/2960/211/5 e G/2960/212/5 pubblicati in allegato.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) per lamentare che dall'emendamento 17.0.9 (testo 2) – relativo alla problematiche concernente la *Xylella fastidiosa* e approvato dalla Commissione nella seduta antimeridiana di ieri – non risultano le firme del senatore Stefano e sua, contrariamente alle intese intervenute in Commissione con riferimento agli emendamenti che, come nel caso dell'emendamento in questione, rappresentano il risultato della confluenza di diverse

proposte emendative volte ad affrontare un determinato argomento. Come noto, l'intesa era che in questi casi l'emendamento approvato sarebbe risultato presentato da tutti i proponenti gli emendamenti sulla medesima materia.

Il presidente TONINI (*PD*) fa presente che quanto accaduto rappresenta una mera svista, alla quale verrà posto senz'altro rimedio, dovendosi palesemente escludere l'ipotesi di mancanza di buona fede al riguardo.

Dopo che il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) ha consegnato ai relatori una proposta di riformulazione del suo emendamento volto a risolvere alcune problematiche concernenti gli *ex* medici condotti, si passa all'esame dell'emendamento 30.0.2 (testo 4) sul quale – dopo che i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole – interviene in dichiarazione di voto la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) che, nell'annunciare il voto favorevole, sottolinea l'importanza di questo primo passo sulla strada del sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei *caregiver* familiari.

Dopo che all'emendamento 30.0.2 (testo 4) è stata aggiunta la firma delle senatrici RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), PADUA (*PD*) e BIANCONI (*AP-CpE-NCD*), dei senatori ZANDA (*PD*), AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) e BOCCARDI (*FI-PdL XVII*), nonché la firma del senatore LANGELLA (*ALA-SCCLP*) e di tutti i componenti del gruppo ALA e, infine dei relatori, GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e ZANONI (*PD*), l'emendamento 30.0.2 (testo 4) viene posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità del voto.

In ordine agli emendamenti 33.3 e 33.5 (testo 2), fra loro di identico contenuto, i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Interviene quindi in dichiarazione di voto il senatore MICHELONI (*PD*), il quale sottolinea come tali proposte emendative siano volte a rafforzare la dotazione delle sedi diplomatiche italiane all'estero, a fronte di una situazione di reale problematicità quanto alle coperture di organico, e che tale intervento viene finanziata mediante una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese per le indennità di sede per il personale diplomatico italiano all'estero, in un'ottica di razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione.

Posto ai voti, l'emendamento 33.3, di contenuto identico all'emendamento 33.5 (testo 2), è approvato.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 33.7 e 33.0.8 viene ulteriormente disposto l'accantonamento dell'emendamento 33.0.1.

L'emendamento 36.14 (testo 2), dopo che su di esso hanno espresso parere favorevole i RELATORI ed il rappresentate del GOVERNO, viene posto ai voti ed è approvato.

Dopo che i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 36.20 (testo 2), su richiesta della senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) – che ritiene necessario un supplemento di riflessione sulle problematiche attinenti alla necessità di un incremento della dotazione organica prevista per il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, – viene ulteriormente accantonato il predetto emendamento 36.20 (testo 2).

Viene altresì disposto l'ulteriore accantonamento anche degli emendamenti 36.23, 36.35, 36.38 e 36.0.2, anch'essi variamente concernenti il personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Interviene quindi il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) per sottolineare come, nel corso dell'esame della manovra di bilancio, il Governo e la maggioranza abbiano assunto un atteggiamento di completa chiusura nei confronti delle proposte del Gruppo di Forza Italia volte ad assicurare una più adeguata copertura degli organici con riferimento al comparto della sicurezza e della difesa, nel quale è, tra l'altro, incluso anche il corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Sottolinea come tale atteggiamento di chiusura appaia particolarmente grave a fronte della situazione, che può si definire come di «minima sussistenza», nella quale si trovano attualmente gli organici in questione.

Il vice ministro MORANDO replica al senatore Gasparri facendo presente che non solo, in generale, il Governo è ovviamente particolarmente attento a queste tematiche, ma che l'appena intervenuto accantonamento degli emendamenti relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dimostra la non pregiudiziale contrarietà del Governo medesimo a dare concretezza a questa attenzione anche nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 36.0.11 (testo 2).

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge quindi la sua firma all'emendamento 36.0.11 e ritira tale emendamento.

In ordine all'emendamento 38.1 (testo 2), i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Dopo che su tale emendamento la senatrice BULGARELLI (*M5S*) ha annunciato il voto contrario, l'emendamento 38.1 (testo 2) è posto ai voti ed è approvato.

Dopo che è stato ulteriormente disposto l'accantonamento dell'emendamento 38.0.9 (testo 2), la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 38.0.19.

Anche il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tale emendamento, sottolineando peraltro come tale parere non significhi che il Governo non intende intervenire sul tema sotteso all'emendamento medesimo – e cioè quello relativo alle provvidente previste per le vittime del dovere e per i loro familiari superstiti – ma piuttosto che il Governo ritiene necessario in questo ambito realizzare un intervento organico e idoneo a evitare qualsiasi disparità di trattamento. Poiché a tal fine è necessario un ulteriore approfondimento, il Governo si propone di effettuare questo intervento durante l'esame alla Camera del disegno di legge del bilancio.

Dopo che l'emendamento 38.0.19 è stato ritirato, viene quindi ulteriormente disposto l'accantonamento dell'emendamento 38.0.21 al quale aggiunge la sua firma la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), mentre sull'emendamento 39.5 (testo 3) la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole e l'emendamento, dopo che su di esso ha annunciato il voto contrario la senatrice BULGARELLI (*M5S*), viene posto ai voti ed è approvato.

Dopo che i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 39.25 (testo 3), a tale emendamento aggiunge la sua firma il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*).

L'emendamento 39.25 (testo 3) viene quindi posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Dopo che la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) ha aggiunto la firma ed ha ritirato l'emendamento 39.26 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno, viene ulteriormente disposto l'accantonamento degli emendamenti 39.47 (testo 4) e 39.52.

In ordine all'emendamento 39.54 (testo 2) la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la quale annuncia il voto contrario sull'emendamento, sottolineando come rispetto all'intervento proposto con il medesimo potrebbe configurarsi un possibile conflitto di interessi con riferimento alla specifica tematica del finanziamento delle manifestazioni carnevalesche.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo senz'altro la legittimità di un intervento volto a denunciare possibili conflitti di interesse, ritiene che sarebbe però auspicabile e opportuno che i termini di tale conflitto di interessi venissero esplicitati e che di essi fosse resa edotta l'intera Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore DEL BARBA (*PD*) – che consegna alla Commissione l'ultima graduatoria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativa al finanziamento delle istituzioni carnevalesche, documento che comprova l'assoluta trasparenza delle modalità con cui tali istituzioni vengono finanziate – interviene il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) il quale richiama l'attenzione sul fatto che in questo momento si sta esaminando una manovra di bilancio finanziata in *deficit* per circa 12 miliardi di euro, rispetto alla quale in sede europea si profila una richiesta di un intervento correttivo per un importo che va da 3 a 5 miliardi. A fronte di tutto ciò si chiede come la maggioranza ed il Governo non possano provare, se non altro, un qualche imbarazzo a presentare in sede europea un disegno di legge di bilancio che contiene anche la previsione di un finanziamento di 2 milioni di euro a favore delle istituzioni carnevalesche.

La senatrice LEZZI (*M5S*), rifacendosi all'intervento del presidente Tonini, chiarisce che il conflitto di interessi al quale faceva riferimento la senatrice Montevecchi riguarda specificamente la circostanza che la sorella del primo firmatario dell'emendamento 39.54 (testo 2), da notizie di stampa, risulterebbe essere la presidente di due fondazioni carnevalesche. A ciò deve aggiungersi la circostanza, che l'emendamento in votazione si colloca al di fuori di qualsiasi disegno organico di intervento sulla materia, in una logica del tutto particolare ed estemporanea, ancora di più nel contesto dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Interviene quindi il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) che – dopo aver sottolineato la rilevanza culturale delle istituzioni carnevalesche, con particolare riferimento anche all'esperienza della realtà sarda che conosce più approfonditamente – ritiene inaccettabile che il voto su una proposta emendativa possa essere influenzato da pettegolezzi, sospetti o notizie di stampa prive di qualsiasi riscontro, e non invece dal merito della proposta, sia con riferimento alla finalità che la stessa persegue, sia con riferimento alle modalità con cui questa viene perseguita.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) si rifà integralmente alle considerazioni svolte dal senatore Ceroni e – senza nulla togliere sul piano generale alla rilevanza, anche culturale, delle istituzioni carnevalesche – si chiede come sia possibile che maggioranza e Governo non provino un minimo di vergogna a perdere 10 minuti di tempo in questo contesto, e cioè vale a dire nel contesto dell'esame della manovra di finanza

pubblica, per discutere di un finanziamento di 2 milioni di euro a favore delle predette istituzioni.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene che il riferimento della senatrice Bonfrisco alla categoria della «vergogna» sia fuor di luogo, in quanto la Commissione si trova di fronte ad un emendamento che si preoccupa soltanto di diversamente articolare le modalità di gestione delle risorse disponibili sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), in un'ottica di maggiore efficienza amministrativa

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) si dichiara contrario all'emendamento in votazione sia perché l'intervento proposto avviene al di fuori di qualsiasi disegno organico e, inevitabilmente, privilegiando le esigenze di finanziamento di una realtà come le istituzioni carnevalesche, ne trascura altre non meno importanti, senza che di ciò venga data alcuna spiegazione, sia perché, le preoccupazioni emerse nell'intervento della senatrice Lezzi impongono, in questa sede, una particolare attenzione rispetto a scelte che potrebbero apparire come scorciatoie dettate da interessi particolari, incompatibili tra l'altro con il clima di leale collaborazione tra maggioranza ed opposizione del Governo che ha caratterizzato i lavori della Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), interviene per precisare che la finalizzazione di 2 milioni di euro per le istituzioni carnevalesche è effettuata a carico delle risorse del (FUS) e, quindi, l'effetto della proposta emendativa è quello di correlativamente limitare le risorse disponibili per tutte le altre finalizzazioni previste per tale fondo, sulle quali ovviamente dovrà essere ripartito un importo ridotto dei milioni predetti

Dopo che il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ha annunciato la sua astensione motivandola con l'incertezza sulla portata normativa dell'emendamento in votazione, interviene per una precisazione la relatrice ZANONI (*PD*) la quale fa presente che, in un certo qual modo, tale incertezza riguarda anche i relatori che, vista la formulazione della proposta emendativa, ovviamente non sanno a chi verranno destinati i finanziamenti in questione, anche perché l'erogazione degli stessi è subordinata alla pubblicazione di un bando di gara e alla presentazione di progetti da parte delle istituzioni carnevalesche interessate, fra le quali saranno poi scelti i destinatari dei finanziamenti disponibili.

Dopo che la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) è intervenuta per evidenziare che, comunque, è chiaro che l'emendamento non aumenta le risorse disponibili per le istituzioni in questione, l'emendamento 39.54 (testo 2) è posto ai voti ed è approvato.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 39.57 e 39.59, viene ulteriormente disposto l'accantonamento dell'emendamento 39.66, nonché

l'accantonamento dell'emendamento 39.68, al quale ultimo aggiungono la propria firma le senatrici BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) e DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*).

Dopo che sono stati ulteriormente accantonati gli emendamenti 39.69 e 39.72, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 39.73 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori URAS (*Misto-Misto-CP-S*), SANTINI (*PD*), BARANI (*ALA-SCCLP*), LANGELLA (*ALA-SCCLP*), MILO (*ALA-SCCLP*), ARRIGONI (*LN-Aut*), Loredana DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), Anna Cinzia BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), VICARI (*AP-CpE-NCD*) e Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*), nonché tutti i senatori del Gruppo Forza Italia.

Dopo che la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ha annunciato il voto favorevole sottolineando la significatività dell'intervento per la gestione e la manutenzione del cimitero monumentale delle vittime del Vajont, l'emendamento 39.73 (testo 2) è posto ai voti ed è approvato.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, restano ulteriormente accantonati gli emendamenti 39.75 (testo 2), 39.79 (testo 2), 39.81, 39.82, 39.0.4 (testo 2), 39.0.17, 39.0.19 e 40.9.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è approvato l'emendamento 40.20.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO propongono un ulteriore accantonamento dell'emendamento 40.24 (testo 2) al fine di compiere un ulteriore approfondimento circa l'onerosità dello stesso.

L'emendamento 40.24 (testo 2) resta accantonato.

Su richiesta della RELATRICE sono poi ulteriormente accantonati gli emendamenti 40.36 (testo 3), 40.37 e 40.39 (testo 3).

Con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro MORANDO è posto ai voti e respinto l'emendamento 40.46 (testo 2).

Resta ulteriormente accantonato l'emendamento 40.50, mentre è approvato l'emendamento 40.55 (testo 3) con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO.

Restano ulteriormente accantonati gli emendamenti 40.0.4 (testo 2), 41.2 (testo 2), 41.52 e 41.55 (in attesa di riformulazione concordata con i relatori).

La RELATRICE invita i proponenti a ritirare l'emendamento 41.57, che viene ritirato.

Dopo che è stato disposto l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 41.59 (testo 2), con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 41.60.

Viene quindi disposto l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 41.69 (testo 2) mentre viene ritirato dal senatore SANTINI (*PD*) l'emendamento 41.71 in accoglimento dell'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.

Su richiesta della RELATRICE è quindi ulteriormente accantonato l'emendamento 41.78

In relazione all'emendamento 41.0.4, il vice ministro MORANDO, pur rimettendo alla Commissione l'eventuale accantonamento dello stesso, ribadisce l'invito al ritiro e preannuncia una valutazione favorevole di un eventuale ordine del giorno, in vista anche della discussione della materia presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 41.0.4 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Su invito della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 41.0.6.

Su invito della RELATRICE, l'emendamento 41.0.12 resta accantonato.

La RELATRICE propone di accantonare gli emendamenti 41.0.13 e 41.0.17.

Interviene quindi il vice ministro MORANDO motivando la richiesta di accantonamento con l'esigenza di compiere un'ulteriore verifica rispetto agli oneri derivanti dagli emendamenti.

I citati emendamenti quindi restano accantonati.

Dopo che la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 41.0.22 (testo 2), la senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e approvati, gli emendamenti 41.0.23 e 41.0.76, dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*).

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato l'emendamento 41.0.26 (testo 2) al quale aggiungono la firma le senatrici RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), BELLOT (*Misto-Fare!*), VICARI (*AP-CpE-NCD*), BIGNAMI (*Misto-MovX*) e i senatori LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), URAS (*Misto-Misto-CP-S*), LAI (*PD*) e ARRIGONI (*LN-Aut*).

In relazione agli emendamenti 41.0.28 (testo 2) e 41.0.29 (testo 2) la RELATRICE ne propone l'ulteriore accantonamento e il vice ministro MORANDO conferma tale orientamento in relazione ad un'ulteriore verifica degli effetti finanziari. Restano quindi ulteriormente accantonati gli emendamenti 41.0.28 (testo 2) e 41.0.29 (testo 2).

La RELATRICE invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 41.0.36.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver condiviso l'orientamento della relatrice fa presente che la copertura degli oneri attraverso un aumento molto rilevante dell'accisa sui tabacchi, in linea teorica condivisibile, non realizza l'incremento di gettito stimato, come accaduto nel recente passato.

Dopo un intervento della senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*), la RELATRICE ne chiede un ulteriore accantonamento anche in considerazione che l'iniziativa emendativa è a prima firma del Presidente della Commissione Sanità, condivisa da tale Commissione.

L'emendamento resta quindi accantonato.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira successivamente all'emendamento 41.0.38 (testo 2).

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 41.0.40 (testo 2).

La RELATRICE chiede l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 41.0.48 (testo 2), motivandone le ragioni.

Il vice ministro MORANDO avverte che in caso di emersione di oneri finanziari derivanti dall'emendamento esprimerà parere contrario.

Resta ulteriormente accantonato l'emendamento 41.0.48 (testo 2).

Posto ai voti, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 41.0.51 (testo 2) è respinto.

In relazione all'emendamento 41.0.52 (testo 2), la RELATRICE esprime parere favorevole. Il vice ministro MORANDO motiva il parere

favorevole sottolineando che il testo 2 rende pressoché neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede delucidazioni alle quali fornisce chiarimenti il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*).

Dopo un ulteriore intervento del vice MORANDO aggiungono la firma le senatrici BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) e BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) e i senatori LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*ALA-SCCLP*) e ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Posto ai voti, l'emendamento 41.0.52 (testo 2) è approvato.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), unitamente al rappresentante del GOVERNO, propone di accantonare l'emendamento 41.0.53 (testo 2), che rimane ulteriormente accantonato.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno invitato al ritiro, viene ritirato l'emendamento 41.0.77.

Su proposta del RELATORE, viene ulteriormente accantonato l'emendamento 42.6, al quale aggiunge la firma il senatore MILO (*ALA-SCCLP*).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 42.0.3 (testo 2). Dopo la dichiarazione di voto favorevole, a nome delle rispettive parti politiche, delle senatrici BULGARELLI (*M5S*) e RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), posto ai voti, è approvato l'emendamento 42.0.3 (testo 2).

Su richiesta del RELATORE è ulteriormente accantonato l'emendamento 42.0.11.

Su invito al ritiro del RELATORE, viene ritirato l'eme 44.0.3.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) presenta un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 45.2 in un testo 3: il relatore GUALDANI e il vice ministro MORANDO chiedono di mantenere ulteriormente accantonato l'emendamento 45.2 (testo 2), ritenendo peraltro la proposta emendativa utile ad affrontare un'effettiva condizione di squilibrio. Sulla materia dell'emendamento intervengono quindi i senatori AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) e ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il RELATORE invita i presentatori a ritirare l'emendamento 46.0.6 sottolineando il carattere più ampio dell'emendamento successivo. Analogamente si esprime il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 46.0.6.

Su proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO rimane accantonato l'emendamento 46.0.12 (testo 2).

In merito all'emendamento 46.0.23, il RELATORE esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO, pur anticipando parere favorevole, preferisce che l'emendamento 46.0.23 rimanga accantonato al fine di consentire le ultime verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

L'emendamento resta quindi ulteriormente accantonato.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 46.0.46 è posto in votazione e respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 47.20.

Il Vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 47.20 è approvato.

Il RELATORE ritiene opportuno che l'emendamento 47.0.5 (testo 2), così come anche l'emendamento 47.0.6 (testo 2), siano ulteriormente accantonati.

Restano pertanto accantonati gli emendamenti 47.0.5 (testo 2) e 47.0.6 (testo 2).

Il RELATORE propone di mantenere accantonato l'emendamento 47.0.10.

Il vice ministro MORANDO concorda, ritenendo necessario verificare le coperture finanziarie.

L'emendamento 47.0.10 resta quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 48.0.43

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) fa presente che, in base all'interlocuzione con il Governo e, in particolare, con il Ministero delle Poli-

tiche agricole, alimentari e forestali, l'emendamento 48.0.43 potrebbe essere accolto in seguito a una riformulazione che preannuncia.

L'emendamento 48.0.43 rimane quindi accantonato.

Il RELATORE propone di accantonare l'emendamento 48.0.44 (testo 2), in attesa di una riformulazione.

L'emendamento 48.0.44 (testo 2) resta quindi accantonato.

Il RELATORE propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 48.0.53 (testo 2), che resta quindi accantonato.

Su proposta del RELATORE propone l'emendamento 48.0.63 resta accantonato.

Il RELATORE ritiene necessaria una riformulazione dell'emendamento 48.0.68.

Il rappresentante del GOVERNO condivide il parere del relatore, sottolineando come l'emendamento in questione richieda un'operazione complessa, in quanto le risorse necessarie sono in parte già disponibili e in parte ancora da reperire.

L'emendamento 48.0.68 resta quindi accantonato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 49.1.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) aggiunge la firma all'emendamento. Posto in votazione, l'emendamento 49.1 è approvato.

Il RELATORE e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sull'emendamento 49.5 (testo 2), che il senatore SANTINI (*PD*) ritira.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 49.11 è posto in votazione e respinto.

Il RELATORE annuncia parere favorevole all'emendamento 49.0.5, previa eliminazione del comma 4.

Il Vice ministro MORANDO esprime parere favorevole all'emendamento alla stessa condizione. Precisa che la disposizione in questione prevede l'attribuzione a una Autorità già esistente, quella per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, delle competenze in materia di regolazione

e controllo del ciclo dei rifiuti. Ritiene che questa innovazione contribuirà al miglioramento del funzionamento dell'intero settore in tutto il territorio nazionale.

Il senatore SANTINI (*PD*) riformula quindi l'emendamento in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sia perché il commissariamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti può essere opportuno per alcune Regioni, ma non per quelle che hanno dato prova di una gestione efficiente, sia perché la disposizione aumenta da 3 a 5 il numero dei componenti dell'Autorità.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che un'innovazione significativa quale quella in esame non dovrebbe essere trattata con un emendamento alla legge di bilancio, senza il coinvolgimento delle Commissioni competenti.

I senatori URAS (*Misto-Misto-CP-S*) e LAI (*PD*) chiedono di aggiungere la propria firma all'emendamento 49.0.5 (testo 2); il senatore LAI (*PD*) chiede che siano apposte all'emendamento anche le sottoscrizioni dei senatori VACCARI (*PD*) e CALEO (*PD*)

Messo in votazione, l'emendamento 49.0.5 (testo 2) è approvato.

Il RELATORE propone l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 49.0.8.

L'emendamento 49.0.8 resta quindi accantonato.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede che l'emendamento sia esaminato insieme all'emendamento 49.0.1 a firma del senatore Vaccari.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se sia necessario indicare in relazione a ciascun emendamento gli emendamenti segnalati da trattare congiuntamente.

Il presidente TONINI ritiene che nella fase di accantonamento ciò non sia necessario, in quanto nella fase di votazione i relatori terranno conto di tutti gli emendamenti accantonati, così da consentirne l'esame congiunto.

Il vice ministro MORANDO anticipa un parere favorevole in quanto l'emendamento è assistito dalle prescritte coperture di bilancio.

La RELATRICE esprime parere contrario, così come per l'emendamento di identico contenuto 50.0.20.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra la finalità della disposizione, che prevede la destinazione ai Comuni di una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti, evidenziando che in alcune zone del Paese non si raggiungerà mai il consenso all'installazione degli impianti in questione senza prevedere disposizioni di analogo tenore. Sottolinea anche come la disposizione non comporti oneri a carico della finanza pubblica.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 50.0.4e 50.0.20 sono respinti.

In merito all'emendamento 50.0.23, la senatrice BULGARELLI evidenzia come l'emendamento in questione abbia lo stesso contenuto dell'emendamento 14.0.4, ma preveda una copertura diversa.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 50.0.23 viene respinto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 51.10 (testo 2), qualora la verifica da parte del Governo risulti conclusa. Il Vice ministro MORANDO rende noto che le verifiche circa le necessarie coperture di bilancio sono ancora in corso. L'emendamento 51.10 (testo 2) è quindi ulteriormente accantonato.

Il senatore SANTINI fa proprio l'emendamento 51.0.11 (testo 2) e lo ritira.

Il PRESIDENTE fa presente che l'inammissibilità dell'emendamento in questione è stata revocata.

La RELATRICE evidenzia come l'emendamento presenti dei profili molto significativi per quanto riguarda la concorrenza nel settore dell'autotrasporto e ritiene necessaria un'approfondita valutazione da parte del Governo.

L'emendamento 52.0.4 è quindi ulteriormente accantonato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 52.0.10 (testo 2) è posto in votazione e respinto.

In merito all'emendamento 52.0.25 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere contrario.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore SANTINI (*PD*), dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 52.0.25 (testo 2).

La RELATRICE annuncia parere favorevole sull'emendamento 52.0.29 (testo 2).

Il rappresentate del GOVERNO esprime parere conforme.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede che sia apposta all'emendamento la sua firma e del senatore Quagliariello.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede che sia aggiunta all'emendamento la firma del senatore Cassinelli.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia l'astensione del Gruppo dalla votazione.

Posto in votazione, l'emendamento 52.0.29 (testo 2) è approvato. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 20.7 e 20.8.

La RELATRICE ritiene opportuno che gli emendamenti 52.0.33 e 52.0.37 siano ulteriormente accantonati.

Gli emendamenti 52.0.33 e 52.0.37 restano pertanto accantonati.

Si passa all'esame

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 52.0.45.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 52.0.45.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 53.0.5 (testo 2).

Posto in votazione, l'emendamento 53.0.5 (testo 2) è respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario, così come per gli emendamenti 50.0.44 e 54.0.53.

Il senatore SANTINI (*PD*), previa apposizione della propria firma, ritira l'emendamento 53.0.20.

L'emendamento 53.0.25 è posto in votazione con i pareri contrari della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO e respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 54.12.

Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere parere conforme a quello della relatrice, precisa come il tema in questione non sia affrontabile nella legge di bilancio, a meno che non ci sia un consenso unanime sull'assegnazione delle risorse necessarie, che vanno distolte da altre finalità.

Posto in votazione, l'emendamento 54.12 è respinto.

Su richiesta della RELATRICE l'emendamento 54.0.33 resta pertanto accantonato.

L'emendamento 54.0.44 (testo 4), fatto proprio dal senatore SANTINI (PD), è ritirato.

L'emendamento 54.0.53 è ritirato dalla senatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD).

Con il parere contrario della RELATRICE e del governo, l'emendamento 54.0.59 è posto in votazione, risultando respinto.

La RELATRICE chiede che l'emendamento 55.4, così come gli emendamenti 55.6 e 55.21 (testo 3), restino accantonati; poiché hanno tutti il medesimo oggetto, ritiene opportuna una riformulazione unitaria.

Gli emendamenti 55.4, 55.6 e 55.21 (testo 3) sono quindi ulteriormente accantonati.

Posto in votazione, con il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, l'emendamento 56.3 è respinto.

La RELATRICE ritiene opportuno che l'emendamento 56.4 sia ulteriormente accantonato: l'emendamento 56.4 resta pertanto accantonato. Analogamente risultano accantonati gli emendamenti 56.8 e 56.10.

La RELATRICE chiede che l'emendamento 56.13, così come gli emendamenti 56.16 (testo 2) e 57.0.1 (testo 2) restino accantonati, invitando a presentare una riformulazione unitaria poiché hanno tutti il medesimo oggetto.

Gli emendamenti 56.13, 56.16 (testo 2), 56.24 e 57.0.1 (testo 2) restano quindi ulteriormente accantonati.

La RELATRICE chiede che l'emendamento 56.0.5 venga accantonato, così come l'emendamento 57.0.31 (testo 2), al fine di presentare una formulazione unitaria.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) chiede che all'emendamento riformulato vengano aggiunte la firma propria e quella del senatore Stefano.

Gli emendamenti 56.0.5, 57.0.31 (testo 2) e 57.0.3 sono quindi accantonati, mentre l'emendamento 56.0.6 risulta ritirato.

Si passa all'esame dell'emendamento 57.6

La RELATRICE chiede al rappresentante di Governo se sia stata completata la verifica delle coperture di bilancio necessarie.

Il vice ministro MORANDO segnala che l'emendamento in questione, così come anche l'emendamento 57.19, è ancora al vaglio degli Uffici. Gli emendamenti 57.6 e 57.19 restano quindi accantonati.

La RELATRICE invita al ritiro dell'emendamento 57.24, in quanto la materia sarà trattata presso la Camera dei deputati.

L'emendamento 57.24 è quindi ritirato dalla senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*).

La RELATRICE segnala che una riformulazione dell'emendamento presentata come testo 2 prevede l'espunzione del comma 3 del testo originario; pertanto non si prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

Il GOVERNO conferma l'assenza di oneri di bilancio per il testo riformulato.

Le senatrici VICARI (*AP-CpE-NCD*) e RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) aggiungono le firme dei rispettivi Gruppi.

Posto in votazione, l'emendamento 57.0.9 (testo 2) è approvato.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) sottopone all'attenzione della Commissione una considerazione di carattere generale relativa alla tecnica legislativa. Ritene infatti che l'emendamento appena approvato definisca i contenuti di un atto amministrativo quale il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea in proposito i rischi connessi a quella che ritiene essere una commistione tra Amministrazione e Parlamento.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Azzollini in merito a una tendenza a debordare con atti legislativi in quelli che sono ambiti amministrativi; avrebbe tuttavia preferito che il senatore Azzollini avesse espresso le sue preoccupazioni prima dell'approvazione dell'emendamento.

La RELATRICE chiede che l'emendamento sia accantonato in attesa della relazione tecnica.

L'emendamento 57.0.24 (testo 2) resta quindi accantonato.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 57.0.30 (testo 2).

Il senatore SANTINI (*PD*), dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 57.0.30 (testo 2).

La RELATRICE chiede che l'emendamento 57.0.31 (testo 2) sia accantonato in attesa della relazione tecnica.

L'emendamento 57.0.31 (testo 2) resta quindi accantonato, unitamente all'emendamento 57.0.35.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 57.0.40 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto in votazione, l'emendamento 57.0.40 (testo 2) è respinto.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 57.0.46.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 57.0.46 è ritirato dalla senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*).

La RELATRICE chiede di accantonare l'emendamento 58.14, in attesa dell'emendamento del Governo ai fini di una trattazione congiunta.

L'emendamento 58.14 è quindi ulteriormente accantonato.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 58.31, così come per l'emendamento 58.32.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto in votazione, l'emendamento 58.31 risulta respinto.

L'emendamento 58.32 è ritirato dal senatore SANTINI (PD).

La RELATRICE chiede che l'emendamento 58.0.1 resti accantonato.

L'emendamento 58.0.1 è quindi ulteriormente accantonato.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 58.0.16 che è quindi ritirato dal senatore SANTINI (PD).

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 58.0.17 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della RELATRICE.

Posto in votazione, l'emendamento 58.0.17 (testo 2) è respinto.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) chiede nuovamente la revoca dell'inammissibilità dell'emendamento 41.33 (testo 2) e consegna ai relatori il testo 2 dell'emendamento 101.0.48 del senatore Aracri, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordini del giorno

G/2960/209/5

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che:

è stato approvato l'emendamento 21.0.1000 del Governo che aggiunge al testo di legge in esame un nuovo articolo 21-*bis* dove, al comma 9, si istituisce una Commissione tecnica che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale e che è stata incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori,

impegna il Governo a:

considerare nei lavori della Commissione tecnica già citata che il termine gravosità ricomprenda anche la pericolosità delle occupazioni oggetto dello studio.

G/2960/210/5

VICARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che,

la possibilità del riscatto del periodo di studio ai fini pensionistici è riconosciuta dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

in particolare, il comma 1 prevede che la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, sia riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

il comma 2 dispone che sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

il seguente comma 3 prevede che l'onere di riscatto sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. Inoltre, secondo il comma 4-*bis*, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. D'altra parte, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto;

tenuto conto che:

in base alle norme sopra richiamate, il costo di riscatto del periodo di studi risulta nella pratica particolarmente oneroso, rendendo tale possibilità normativa, molto importante a fini pensionistici, scarsamente appetibile per i cittadini e di conseguenza molto raramente utilizzata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che, con successivi provvedimenti normativi, si possa prevedere in via sperimentale, per un biennio, che ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario ai sensi della normativa richiamata nelle premesse sia riconosciuta

una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto, eventualmente in forma di contributo percentuale rispetto all'onere totale o in somma fissa.

G/2960/211/5

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che

la normativa attualmente vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale in sanità da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge 161/2014, che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti riorganizzativi al fine di rendere possibili il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;

il Patto della Salute già prevede all'articolo 22, comma 5, di "effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 - 1,4 per cento", che, ovviamente, se non reso più aderente ed attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

si rende necessario dunque contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che, con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari;

ugualmente, sarebbe opportuno, per queste ultime regioni che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introdurre, quale obbligo in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4 per cento quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017, oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire;

tale indicatore rappresenta un utile strumento per prevenire eventuali squilibri di bilancio atteso che nel triennio considerato la regione deve comunque assicurare l'equilibrio di bilancio;

si evidenzia, infine, che la determinazione dei fabbisogni *standard*, come previsti, dall'articolo 22 del Patto della Salute, ben potranno essere presi a riferimento ed eventualmente sostituire gli obblighi sovraccitati,

impegna il Governo:

ad esaminare le questioni relative alle regioni a statuto ordinario, nonché la questione esposta in premessa riguardante il personale in sanità, durante l'esame del provvedimento in oggetto nell'altro lato del Parlamento.

G/2960/212/5

CANTINI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, PADUA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2960 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

il Titolo II, Capo V, del disegno di legge in esame reca le misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile la concessione di forme di agevolazione, anche nella forma del credito d'imposta, alle imprese agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disabilità psichica, con particolare riferimento ai soggetti con disturbo dello spettro autistico, connesse all'occupazione dei predetti lavoratori.

emendamenti**Art. 41.****41.0.52 (testo 2)**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, BARANI, BIANCONI, ROMANO, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49.**49.0.5 (testo 2)**

SANTINI, URAS, LAI, VACCARI, CALEO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

2. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ri-

cavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».

Art. 101.

101.0.48 (testo 2)

ARACRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Lunedì 27 novembre 2017

Plenaria

350^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente MATTEOLI avverte che, in data 21 novembre 2017, è stato trasmesso al Parlamento il testo del prescritto parere espresso dalla Conferenza unificata sull'atto del Governo in esame nella seduta del 16 novembre.

È pertanto superata la precedente assegnazione con riserva e la Commissione è ora nelle condizioni di esprimere il relativo parere al Governo. Cede quindi la parola al relatore.

Il relatore FILIPPI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato), che è già stato anticipato informalmente ai senatori della Commissione.

In relazione alle interlocuzioni già avute con vari colleghi nei giorni scorsi, si dichiara quindi disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione o aggiustamento dello schema di parere, a condizione che non venga alterato l'impianto complessivo, tenendo conto anche del fatto

che un parere di analogo tenore è già stato approvato lo scorso 22 novembre dalla Commissione IX della Camera dei deputati.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), richiamando l'intervento già svolto nella precedente seduta, ribadisce le critiche già espresse ad alcune scelte fatte dal Governo nello schema di decreto in esame, con particolare riguardo all'esclusione dei sindaci dal comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale.

Tale scelta è profondamente sbagliata, in quanto esiste un legame molto stretto tra un porto e la città che lo ospita: le decisioni che vengono prese in ambito portuale si riverberano infatti direttamente nella vita cittadina. Occorreva quindi assicurare la presenza del sindaco nel comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale per tutelare gli interessi del territorio, non essendo sufficiente la partecipazione di un rappresentante delegato dal sindaco, che è un mero funzionario. Cita in proposito i problemi di carattere ambientale sorti per il rinnovo della concessione di Italtipetroli nel porto di Genova.

Purtroppo si tratta di un errore compiuto già con il decreto legislativo n. 169 del 2016 che ha attuato la riforma delle Autorità di sistema portuale. Auspica quindi per il futuro che possano essere almeno scelte come rappresentanti dei sindaci persone autorevoli e qualificate, anche se i primi casi sembrano andare in direzione diversa, all'insegna di una forte contrapposizione politica.

Per quanto riguarda alcuni punti specifici dello schema di parere, in merito alla condizione n. 4, prende atto che la modifica prevista all'articolo 6-*bis* della legge n. 84 del 1994, per il coinvolgimento delle Commissioni consultive di cui all'articolo 15 nella procedura di rilascio delle concessioni di durata fino a quattro anni, riguarda esclusivamente i porti minori dell'Autorità di sistema portuale.

Esprime invece perplessità sulla condizione n. 7, che modifica l'articolo 11-*bis* della legge n. 84 per coinvolgere un rappresentante dell'Associazione nazionale compagnie imprese portuali – ANCIP nell'Organismo di partenariato della risorsa mare. Tale associazione non è infatti l'unica esistente a livello nazionale, né appare opportuno allargare ancora la composizione dell'Organismo.

Infine prende atto con soddisfazione del non accoglimento delle richieste di Assoport di escludere la competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, contro la quale denuncia un'ostilità preconcetta di vari settori.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) chiede al relatore di inserire nello schema di parere una raccomandazione al Governo di espungere dal provvedimento l'articolo 2, relativo alla riclassificazione dei porti tra Stato e Regioni. Pur condividendo il merito della disposizione, sottolinea che la stessa è estranea alla delega, come rilevato anche dal Consiglio di Stato.

Parimenti, sollecita l'inserimento nello schema di parere di una condizione per sopprimere l'articolo 3 del provvedimento in esame, che attribuisce alle Regioni gli oneri per le spese infrastrutturali dei porti di rilevanza regionale e interregionale. Anche questa norma è palesemente incostituzionale, violando l'autonomia delle Regioni per quanto concerne la gestione dei propri bilanci e, inoltre, non tiene conto del fatto che anche i porti regionali e interregionali appartengono al demanio marittimo statale.

Chiede poi la soppressione della condizione n. 12, che inserisce anche il porto di Monfalcone nella circoscrizione dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, insieme al porto di Trieste. Sebbene egli condivida nel merito tale previsione, essa non può essere realizzata con la semplice modifica dell'allegato A della legge n. 84 proposta nello schema di parere. Vi è infatti una riserva di competenza regionale stabilita dalla Costituzione, anche in ragione dell'autonomia speciale riconosciuta alla regione Friuli Venezia Giulia, che peraltro ha già avviato la prescritta procedura per assicurare tale passaggio.

Concorda poi con le critiche del senatore Maurizio Rossi sull'esclusione dei sindaci dal comitato di gestione e auspica che sul punto possa farsi una segnalazione nello schema di parere.

Chiede infine la soppressione della condizione n. 9, lettera *b*), dello schema di parere, che obbliga gli ormeggiatori in ciascun porto a costituirsi in società cooperativa per l'esercizio della loro attività, sotto la vigilanza del comandante del porto. Chiede che tale condizione sia soppressa, in quanto la ritiene illegittima sotto diversi aspetti, contrastando in particolare con la normativa europea di cui al recente regolamento UE n. 352/2017, sui servizi portuali nei porti dell'Unione. Anzitutto, si istituisce un monopolio di fatto, limitando la libertà di iniziativa; in secondo luogo si limita la scelta dell'organizzazione dell'attività alla sola forma della società cooperativa; infine si assegna la competenza per la vigilanza al comandante del porto, ossia all'Autorità marittima, sottraendola così alla competenza delle Regioni. Il regolamento europeo prevede la possibilità di limitare il numero dei soggetti che prestano i servizi portuali solo per alcune specifiche circostanze di carattere eccezionale, che non sono certamente presenti in questo caso.

Il senatore ARACRI (*FL (Id-PL, PLI)*) critica le modifiche apportate dallo schema in esame e dal parere proposto dal relatore in materia di organizzazione del lavoro portuale, che viene posta tutta quanta in capo al presidente dell'Autorità di sistema portuale. Si tratta infatti di un'evidente forzatura, che irrigidisce il funzionamento del mercato del lavoro e non ha eguali negli altri porti europei.

Ribadisce infine le critiche già espresse sulla mancanza dei sindaci nel comitato di gestione, che fa venire meno la giusta rappresentanza degli interessi dei territori ricompresi nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale.

La senatrice ORRÙ (*PD*) si dichiara a favore della proposta di parere formulata dal relatore. Riguardo alle critiche sollevate dai colleghi sull'assenza dei sindaci nel comitato di gestione, ricorda che, all'atto dell'esame della riforma delle Autorità di sistema portuale poi confluita nel decreto legislativo n. 169 del 2016, la scelta di prevedere solo rappresentanti dei sindaci nel comitato era stata motivata dall'esigenza di snellire il più possibile la composizione dello stesso, sottraendolo nel contempo ai possibili condizionamenti della politica, che tanti guasti hanno prodotto negli anni passati.

Pur comprendendo le argomentazioni dei colleghi, ritiene quindi che debba essere mantenuta l'attuale formulazione: qualora si volesse però suggerire nello schema di parere un ripensamento circa la presenza dei sindaci, sottolinea l'esigenza di assicurare una più forte rappresentanza ai porti ubicati nei capoluoghi di Regione, consentendo al rappresentante del sindaco (o, in ipotesi al sindaco stesso) di poter votare su tutte le materie di competenza del comitato di gestione e non solo su quelle strettamente attinenti al porto rappresentato. In tal modo, il sindaco o il rappresentante dei porti ubicati nei comuni capoluogo potrebbe farsi portavoce degli interessi di tutto quanto il territorio della provincia, assicurando un bilanciamento tra esigenze di rappresentatività e di semplificazione.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) dichiara di comprendere la *ratio* che ha ispirato la scelta del Governo di accentrare maggiormente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la gestione del sistema delle Autorità portuali, per garantire quella sinergia strategica tra i porti italiani che è finora mancato.

Tale scelta è stata però realizzata in maniera maldestra: come sottolineato da molti colleghi, esistono numerose città che ospitano al loro interno grandi porti ai quali sono strettamente legate. Sarebbe quindi stato opportuno assicurare la presenza del sindaco nel comitato di gestione, per concorrere in maniera più efficace alle decisioni in ambito portuale.

Per quanto riguarda la nuova disciplina dei servizi di ormeggio, se è condivisibile l'intento di assicurare una normativa omogenea tra i diversi porti, non è però accettabile porre tutti i vincoli indicati nello schema di parere del relatore. Anzitutto dovrebbe prevedersi una libertà di scelta nella forma associativa; in secondo luogo, poiché gli statuti delle cooperative degli ormeggiatori dovrebbero essere redatti secondo le direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrebbe almeno mettersi un termine per l'emanazione delle direttive, pena il rischio di non attuare mai la disposizione.

Concorda infine con il senatore Sonigo circa il fatto che la riclassificazione dei porti, ancorché in sé auspicabile, non sembra ricompresa nella delega.

Il relatore FILIPPI (*PD*), intervenendo in sede di replica, ringrazia i colleghi per i numerosi spunti di riflessione offerti.

In merito alle questioni poste, precisa di non poter recepire la richiesta di ripristino della presenza dei sindaci nei comitati di gestione. Ricorda che la riforma delle Autorità di sistema portuale operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016 ha fatto alcune scelte molto precise in tema di *governance* dell’Autorità portuale: si possono condividere o meno, ma non si può rimettere in discussione tutto l’impianto della riforma.

Per quanto riguarda le altre questioni, conferma che la condizione n. 4 attiene unicamente alle concessioni portuali dei porti secondari. Accoglie poi la richiesta di riformulare la condizione n. 10 sostituendo il riferimento specifico ad ANCIP con quello delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Sulla questione della riclassificazione dei porti, ritiene opportuno mantenerla, segnalando però l’esigenza di una più chiara motivazione nel testo della norma. Recepisce altresì la richiesta di sopprimere la lettera *f*) dell’articolo 3 dello schema e la condizione n. 12 della proposta di parere, in quanto norme incostituzionali.

Per quanto riguarda la questione degli ormeggiatori, è vero che il regolamento UE n. 352/2017 propone una maggiore liberalizzazione dei servizi portuali, ma ritiene che, entro certi limiti, vadano mantenute alcune specificità del modello organizzativo italiano che, a fronte di una serie di garanzie date per legge ai prestatori dei servizi tecnico-nautici, consente di disporre di personale altamente qualificato che è pronto a intervenire in qualsiasi momento in base alle direttive dell’autorità marittima. Concorda tuttavia che la formulazione della condizione n. 9, lettera *b*), è eccessivamente rigida e dichiara l’intenzione di sopprimerla.

Infine recepisce l’indicazione della senatrice Orrù, attraverso una riformulazione della osservazione *b*), sull’esigenza di assicurare, nell’ambito dei rappresentanti designati dai sindaci nel comitato di gestione, maggiore peso ai rappresentanti dei comuni capoluogo di provincia.

Formula pertanto un nuovo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (anch’esso pubblicato in allegato).

Il senatore RANUCCI (*PD*) dichiara il suo voto favorevole sul nuovo schema di parere del relatore. Auspica che, in futuro, il sistema delle Autorità di sistema portuale sia ulteriormente razionalizzato, riducendone il numero e rafforzandone la sinergia, data la limitata dimensione dei porti italiani. Parimenti, osserva che la presenza dei sindaci nei comitati di gestione, pur comprensibile, ha però prodotto molti guasti nel passato, orientando spesso la gestione dei porti verso finalità del tutto estranee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone il votazione il nuovo schema di parere del relatore, che è approvato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. COM (2017) 548 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 225)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, cede la parola al relatore.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra una proposta di risoluzione sull'atto in esame (pubblicata in allegato), che si esprime in senso favorevole sul rispetto dei profili di sussidiarietà e proporzionalità. La proposta contiene altresì una serie di osservazioni di merito, che tengono conto delle indicazioni formulate dalla Commissione 14^a, dalla relazione del Governo e dalle segnalazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle segnalazioni arrivate dai colleghi.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di risoluzione del relatore, che è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, martedì 28 novembre, già convocata alle ore 11, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 455

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 455),

premessò che il provvedimento costituisce esercizio della potestà delegata di tipo integrativo e correttivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 124 del 2015, connessa alla delega principale di cui al comma 1, lettera *f*), del medesimo articolo concernente la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

richiamato il parere reso dalla Commissione in data 6 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), e riscontrato positivamente che esso è stato recepito in forma pressoché integrale nel testo legislativo;

valutate favorevolmente le finalità del presente atto, sintetizzabili in quattro direttrici: semplificazione nella classificazione dei porti, abrogazione del sistema precedente di individuazione dei servizi di interesse generale, devoluzione della disciplina degli ambiti portuali al «piano regolatore portuale» e, infine, revisione della materia del lavoro portuale;

evidenziato al riguardo che la finalità di semplificazione nella classificazione dei porti viene attuata con una soluzione normativa che, oltre a superare la riscontrata complessità procedurale, adegua la legislazione al vigente quadro costituzionale, completando in tal senso il disegno riformatore realizzato con il decreto legislativo n. 169 del 2016;

segnalato come, a seguito della riforma apportata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 all'istituto concernente i «rimedi per le amministrazioni dissenzienti», i rinvii normativi recati all'articolo 5 e all'articolo 8 della legge (su cui intervengono, rispettivamente, gli articoli 3 e 7 dello schema in esame) vadano adesso riferiti all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;

considerata la necessità di apportare talune limitate modifiche all'attuale disciplina dettata dall'articolo 6 della citata legge n. 84 per le nuove Autorità di sistema portuale, in merito alle ipotesi di trasferimento di un porto, all'attribuzione di funzioni concernenti il raccordo con i di-

versi sistemi logistici, e infine, per modulare l'applicazione della nuova disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche alla fase successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo delle delega principale (decreto legislativo n. 169 del 2016);

ritenuto opportuno coinvolgere nella procedura di rilascio delle concessioni, di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 84, come novellata dall'articolo 5 dello schema, anche la Commissione di cui all'articolo 15 con funzioni consultive;

rilevata l'esigenza di integrare la disciplina concernente le funzioni dell'Autorità portuale recata dall'articolo 8 della legge n. 84 per superare le riscontrate difficoltà legate alla convocazione, nomina e rappresentatività dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, che hanno inciso sulla funzionalità dell'organo;

segnalato che occorre procedere a una ulteriore specificazione della normativa riferita alla materia del lavoro portuale, con riguardo ai nuovi strumenti programmatori: il «Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese e i connessi piani operativi di intervento per il lavoro portuale», al fine di venire incontro alle reali esigenze degli operatori e dei lavoratori inabili;

condivise inoltre le novelle dell'articolo 9 della citata legge n. 84, volte a favorire la funzionalità dei Comitati di gestione anche senza il plenum – il cui raggiungimento comunque deve essere consentito – e a porre limiti alla designazione dei suoi membri e partecipanti, adesso sottoposta anche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013;

preso atto tuttavia che il medesimo articolo 8 dello schema può indurre ad uno sbilanciamento della composizione dell'organo, per le Autorità che governano una pluralità di sedi portuali e che appare comunque necessario precisare ulteriormente la disciplina sul conferimento di incarichi ai componenti di organi di indirizzo politico amministrativo;

rilevata l'opportunità di favorire un adeguato coinvolgimento alle attività del Comitato di gestione, di cui all'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, dei comuni di ciascun porto incluso nell'AdSP, con un proprio rappresentante;

rilevata l'esigenza di integrare l'organismo di cui all'articolo 11-*bis* della legge n. 84 con un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 17 della medesima legge, la cui designazione è affidata all'associazione l'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP);

valutata l'opportunità di integrare il testo dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge n. 84 del 1994 prevedendo di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di inserire, al medesimo articolo 11-*ter*, un richiamo alle modalità del trasporto fluviomarittimo, nell'ottica dell'intermodalità e coerentemente con le linee del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

valutata l'esigenza di modificare il medesimo articolo 14 della citata legge n. 84 al fine di circoscrivere le competenze riservate alle

aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, alle sole realtà non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP, per evitare sovrapposizioni con le autorità di sistema;

segnalata l'opportunità di codificare, in relazione all'articolo 14 della legge n. 84 (articolo 11 dello schema), una misura di semplificazione delle procedure relative alla organizzazione degli erogatori dei servizi di ormeggio e alle relative funzioni di vigilanza, formalizzando la pratica e lo statuto relativi al modello organizzativo delle società cooperative dei Gruppi ormeggiatori, in aderenza alla normativa comunitaria di cui al Regolamento UE 352/2017, che integra e precisa i contenuti delle Direttive UE del 2014, numeri 23, 24, 25 già oggetto del predetto decreto legislativo n. 169 del 2016;

ravvisata l'utilità di integrare l'articolo 15-*bis* della legge n. 84 (articolo 10 dello schema), prevedendo che il Presidente dell'AdSP, oltre a disciplinarne le modalità organizzative e di funzionamento, svolga anche funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche per segnalare, nell'ambito della Conferenza di coordinamento nazionale delle AdSP, esperienze virtuose da diffondere o disfunzioni da eliminare;

evidenziata l'esigenza di introdurre una ulteriore misura di semplificazione all'articolo 21 della legge 84 del 1994 per specificare le regole relative alla trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, favorendone la stabilità organizzativa e finanziaria;

rilevata l'esigenza di posticipare il termine per la eventuale adozione delle «varianti localizzate» per un periodo congruo rispetto alla presumibile entrata in vigore del decreto legislativo e dunque fino al 31 dicembre 2019;

richiamata la disciplina del Regolamento UE 352/2017, che istituisce un quadro normativo uniforme dei servizi portuali nei porti della UE, e che appare rendere obsoleto l'attuale dettato del comma 9 dell'articolo 17 della legge n. 84;

ricordato che nella parte premessiva del parere reso in data 6 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), la Commissione evidenziava che «al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, occorre introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni» e, conseguentemente la parte precettiva per i piani regolatori esortava con forza il Governo «ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'iter amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo»; al riguardo, appare necessario riaffermare tali finalità strategiche anche in relazione alle «varianti

localizzate», quali strumenti di pianificazione urbanistica estremamente duttili ed efficaci per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017 nonché del parere reso dalla Conferenza Unificata in data 16 novembre 2017;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) si sopprime l'articolo 1 in quanto, pur comprendendo l'intento di definire l'oggetto del provvedimento, tale disposizione appare in definitiva del tutto superflua;

2) all'articolo 3, comma 1 dello schema, alla lettera *d*) aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole «ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241»»;

3) all'articolo 4 dello schema:

all'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis*, lettera *b*), è sostituito dal seguente: «*b*) il trasferimento di un porto ad una diversa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio hanno sede le AdSP di destinazione e di provenienza;»;

b) al comma 4, lettera *f*), la parola: «promuove» è sostituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»;

c) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono inserite le seguenti: «, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169»;

4) all'articolo 5 dello schema:

all'articolo 6-*bis* della legge n. 84 del 1994, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato, determinando i relativi canoni;»;

5) all'articolo 7 dello schema:

all'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14-*quinquies*»;

b) al comma 3, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente: «*m-bis*) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-*bis*;»;

alla lettera *e*) dell'articolo 7 dello schema le parole: «è aggiornato ogni 3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a revisione annuale, ha validità triennale», le parole: «può adottare piani operativi» sono sostituite dalle seguenti: «adotta piani operativi» e, infine, le parole: «ri-conversione del personale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «ri-conversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale, ad agevolare l'esodo pensionistico volontario di lavoratori inabili o anticipato nei successivi cinque anni o che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia»;

conseguentemente:

– l'articolo 17, comma 15-*bis*, della legge n. 84 è sostituito dal seguente: «15-*bis*. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, l'Autorità di Sistema Portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'impresa di cui al comma 2, ovvero l'agenzia di cui al comma 5 sono autorizzate a computare nei limiti previsti per il collocamento obbligatorio dei disabili il personale operativo riconosciuto invalido civile ovvero titolare di rendita INAIL permanente o inidoneo permanente alla propria mansione.»;

6) all'articolo 8 dello schema, che modifica l'articolo 9 della legge n. 84 del 1994:

a) alla lettera *a*) aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando il diritto di voto limitato ad uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza»;

b) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: «*a-bis*) Al comma 1-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2"»;

c) alla lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino al completamento di tutte le designazioni»;

d) alla lettera *c*), dopo le parole: «Non possono essere designati» inserire le seguenti: «e nominati» e le parole: «I componenti designati che rivestono» sono sostituite dalle seguenti: «I componenti nominati che rivestono»;

7) all'articolo 10 dello schema:

all'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente: «*l-bis*) un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali – ANCIP»;

8) dopo l'articolo 10 dello schema è inserito il seguente:

«Art. 10-bis – (Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84) – 1. All'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: «gomma» sono inserite le seguenti: «su idrovie interne»;

9) all'articolo 11 dello schema:

all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994,

a) al comma 1, dopo le parole: «20 settembre 1934, n. 2011» sono inserite le seguenti: «ove non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP»;

b) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: «1-*quinq*ues. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

10) all'articolo 13 dello schema, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.»;

11) all'articolo 15 dello schema:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1"»;

b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

12) all'Allegato A, numero 14), della citata legge n. 84, sostituire le parole: «Porto di Trieste» con le seguenti: «Porti di Trieste e Monfalcone»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8 dello schema, alla lettera c), dovrebbe verificarsi l'esigenza di precisare se per «coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo amministrativo» si intenda fare riferimento alla definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» di cui

alla legge n. 39 del 2013, articolo 1, comma 2, lettera *f*), oppure ai «componenti di organo politico di livello regionale e locale» di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, avendo cura di specificare, inoltre, se tra i predetti incarichi rientrano anche organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico e se il regime di inconfirmità operi anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico;

b) per le finalità di adeguato coinvolgimento delle realtà locali, di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 9, comma 1-*bis*, della citata legge n. 84, le seguenti parole: «e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale» e conseguentemente all'articolo 6-*bis*, comma 2 della medesima legge sopprimere le parole «ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale»;

c) verifichi il Governo l'esigenza, all'articolo 11-*ter*, comma 1, ultimo periodo della legge n. 84 del 1994, di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete Autostrade Mediterranee (RAM);

d) abbia cura il Governo di inserire, all'articolo 13, comma 1, della legge n. 84 del 1994, dopo la lettera *e*) la seguente: «*e-bis*) diritti di porto;», in modo da rendere coerente la norma nazionale con il Regolamento UE 352/2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, e, per le medesime ragioni, procedere ad abrogare il comma 9 dell'articolo 17;

e) valuti altresì il Governo l'opportunità di predisporre gli atti necessari a favorire il passaggio delle competenze, dei beni e del personale delle Aziende Speciali ubicate nei porti che vengono inclusi nelle AdSP, prevedendo un'adeguata tempistica;

f) con riguardo alla previsione di cui all'articolo 15, comma 7 – al fine favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale – si abbia cura di configurare lo strumento della «variante localizzata» in misura tale da rispondere con l'esigenza di dotare l'Autorità di sistema di uno strumento di pianificazione urbanistica duttile ed efficace per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo;

g) si raccomanda al Governo di dare piena attuazione al principio di autonomia finanziaria delle AdSP di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994, valutando le possibili misure di ampliamento e sviluppo della responsabilità finanziaria e della connessa capacità di spesa;

h) valuti infine il Governo la possibilità di una eventuale estensione dell'autorizzazione in materia di collocamento obbligatorio, di cui alla condizione n. 5, capoverso articolo 17, comma 15-*bis*, ultimo periodo, anche alle imprese di cui agli articoli 16 e 18.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 455

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 455),

premessò che il provvedimento costituisce esercizio della potestà delegata di tipo integrativo e correttivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 124 del 2015, connessa alla delega principale di cui al comma 1, lettera *f*), del medesimo articolo concernente la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

richiamato il parere reso dalla Commissione in data 6 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), e riscontrato positivamente che esso è stato recepito in forma pressoché integrale nel testo legislativo;

valutate favorevolmente le finalità del presente atto, sintetizzabili in quattro direttrici: semplificazione nella classificazione dei porti, abrogazione del sistema precedente di individuazione dei servizi di interesse generale, devoluzione della disciplina degli ambiti portuali al «piano regolatore portuale» e, infine, revisione della materia del lavoro portuale;

evidenziato al riguardo che, anche se la semplificazione della classificazione dei porti risponde ad esigenze evidenti e favorevolmente apprezzabili, essendo tra l'altro funzionale al superamento delle attuali complessità procedurali e al completamento del disegno riformatore realizzato con il decreto legislativo n. 169 del 2016, nell'articolo 2 dello schema occorre esplicitare in maniera più puntuale tali motivazioni della semplificazione, ai fini della sua attuazione per via normativa e anche in considerazione della delega legislativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015;

rilevata l'esigenza di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 3, lettera *f*), dello schema, che attribuisce alle regioni l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza interregionale e regionale, in quanto la stessa non appare coerente con i principi costituzionali di competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di porti civili;

segnalato come, a seguito della riforma apportata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 all'istituto concernente i «rimedi per le amministrazioni dissenzienti», i rinvii normativi recati all'articolo 5 e all'articolo 8 della legge (su cui intervengono, rispettivamente, gli articoli 3 e 7 dello schema in esame) vadano adesso riferiti all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;

considerata la necessità di apportare talune limitate modifiche all'attuale disciplina dettata dall'articolo 6 della citata legge n. 84 per le nuove Autorità di sistema portuale, in merito alle ipotesi di trasferimento di un porto, all'attribuzione di funzioni concernenti il raccordo con i diversi sistemi logistici, e infine, per modulare l'applicazione della nuova disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche alla fase successiva all'entrata in vigore del provvedimento in esame;

ritenuto opportuno coinvolgere nella procedura di rilascio delle concessioni, di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 84, come novellata dall'articolo 5 dello schema, anche la Commissione di cui all'articolo 15 con funzioni consultive;

rilevata l'esigenza di integrare la disciplina concernente le funzioni dell'Autorità portuale recata dall'articolo 8 della legge n. 84 per superare le riscontrate difficoltà legate alla convocazione, nomina e rappresentatività dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, che hanno inciso sulla funzionalità dell'organo;

segnalato che occorre procedere a una ulteriore specificazione della normativa riferita alla materia del lavoro portuale, con riguardo ai nuovi strumenti programmatori: il «Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese e i connessi piani operativi di intervento per il lavoro portuale», al fine di venire incontro alle reali esigenze degli operatori e dei lavoratori inabili;

condivise inoltre le novelle dell'articolo 9 della citata legge n. 84, volte a favorire la funzionalità dei Comitati di gestione anche senza il plenum – il cui raggiungimento comunque deve essere consentito – e a porre limiti alla designazione dei suoi membri e partecipanti, adesso sottoposta anche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013;

preso atto tuttavia che il medesimo articolo 8 dello schema può indurre ad uno sbilanciamento della composizione dell'organo, per le Autorità che governano una pluralità di sedi portuali e che appare comunque necessario precisare ulteriormente la disciplina sul conferimento di incarichi ai componenti di organi di indirizzo politico amministrativo;

rilevata l'opportunità di favorire un adeguato coinvolgimento alle attività del Comitato di gestione, di cui all'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, dei comuni di ciascun porto incluso nell'AdSP, con un proprio rappresentante, inclusi quelli non già sede di Autorità portuale, pur mantenendo una distinzione tra i porti ubicati in comuni capoluoghi di provincia e quelli ubicati negli altri comuni;

rilevata l'esigenza di integrare l'organismo di cui all'articolo 11-*bis* della legge n. 84 con un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo

17 della medesima legge, la cui designazione è affidata alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

valutata l'opportunità di integrare il testo dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 84 del 1994 prevedendo di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di inserire, al medesimo articolo 11-ter, un richiamo alle modalità del trasporto fluviomarittimo, nell'ottica dell'intermodalità e coerentemente con le linee del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

valutata l'esigenza di modificare il medesimo articolo 14 della citata legge n. 84 al fine di circoscrivere le competenze riservate alle aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, alle sole realtà non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP, per evitare sovrapposizioni con le autorità di sistema;

ravvisata l'utilità di integrare l'articolo 15-bis della legge n. 84 (articolo 10 dello schema), prevedendo che il Presidente dell'AdSP, oltre a disciplinarne le modalità organizzative e di funzionamento, svolga anche funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche per segnalare, nell'ambito della Conferenza di coordinamento nazionale delle AdSP, esperienze virtuose da diffondere o disfunzioni da eliminare;

evidenziata l'esigenza di introdurre una ulteriore misura di semplificazione all'articolo 21 della legge 84 del 1994 per specificare le regole relative alla trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, favorendone la stabilità organizzativa e finanziaria;

rilevata l'esigenza di posticipare il termine per la eventuale adozione delle «varianti localizzate» per un periodo congruo rispetto alla presumibile entrata in vigore del decreto legislativo e dunque fino al 31 dicembre 2019;

richiamata la disciplina del Regolamento UE 352/2017, che istituisce un quadro normativo uniforme dei servizi portuali nei porti della UE, e che appare rendere obsoleto l'attuale dettato del comma 9 dell'articolo 17 della legge n. 84;

ricordato che nella parte premissiva del parere reso in data 6 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega principale (Atto n. 303), la Commissione evidenziava che «al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, occorre introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi

livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni» e, conseguentemente la parte precettiva per i piani regolatori esortava con forza il Governo «ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'iter amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo»; al riguardo, appare necessario riaffermare tali finalità strategiche anche in relazione alle «varianti localizzate», quali strumenti di pianificazione urbanistica estremamente duttili ed efficaci per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017 nonché del parere reso dalla Conferenza Unificata in data 16 novembre 2017;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) si sopprima l'articolo 1 in quanto, pur comprendendo l'intento di definire l'oggetto del provvedimento, tale disposizione appare in definitiva del tutto superflua;

2) all'articolo 3 dello schema sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole «ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241»»;

la lettera *f*) è soppressa;

3) all'articolo 4 dello schema:

all'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis*, lettera *b*), è sostituito dal seguente: «*b*) il trasferimento di un porto ad una diversa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio hanno sede le AdSP di destinazione e di provenienza»;

b) al comma 4, lettera *f*), la parola: «promuove» è sostituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»;

c) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono inserite le seguenti: «, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione»;

4) all'articolo 5 dello schema:

all'articolo 6-*bis* della legge n. 84 del 1994, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato, determinando i relativi canoni»;

5) all'articolo 7 dello schema:

all'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14-*quies*»;

b) al comma 3, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente: «*m-bis*) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-*bis*;»;

alla lettera *e*) dell'articolo 7 dello schema le parole: «è aggiornato ogni 3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a revisione annuale, ha validità triennale», le parole: «può adottare piani operativi» sono sostituite dalle seguenti: «adotta piani operativi» e, infine, le parole: «riconversione del personale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale, ad agevolare l'esodo pensionistico volontario di lavoratori inabili o anticipato nei successivi cinque anni o che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia»;

conseguentemente:

– l'articolo 17, comma 15-*bis*, della legge n. 84 è sostituito dal seguente: «15-*bis*. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, l'Autorità di Sistema Portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'impresa di cui al comma 2, ovvero l'agenzia di cui al comma 5 sono autorizzate a computare nei limiti previsti per il collocamento obbligatorio dei disabili il personale operativo riconosciuto invalido civile ovvero titolare di rendita INAIL permanente o inidoneo permanente alla propria mansione.»;

6) all'articolo 8 dello schema, che modifica l'articolo 9 della legge n. 84 del 1994:

a) alla lettera *a*) aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando il diritto di voto limitato ad uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza»;

b) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: «*a-bis*) Al comma 1-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2"»;

c) alla lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino al completamento di tutte le designazioni»;

d) alla lettera *c*), dopo le parole: «Non possono essere designati» inserire le seguenti: «e nominati» e le parole: «I componenti designati che

rivestono» sono sostituite dalle seguenti: «I componenti nominati che rivestono»;

7) all'articolo 10 dello schema:

all'articolo 11-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente: «*l-bis*) un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;»;

1) dopo l'articolo 10 dello schema è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. – (*Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84*) – *I*. All'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: "gomma" sono inserite le seguenti: "su idrovie interne"»;

2) all'articolo 11 dello schema:

all'articolo 14, comma 1, della legge n. 84 del 1994, dopo le parole: «20 settembre 1934, n. 2011» sono inserite le seguenti: «ove non ricomprese nella circoscrizione delle AdSP»;

3) all'articolo 13, comma 1, dello schema, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-*ter*, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.»;

4) all'articolo 15 dello schema:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «*5-bis*. All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1"»;

b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 dello schema, ritenendo pienamente condivisibile l'obiettivo di semplificazione dell'attuale classificazione dei porti, per le motivazioni richiamate in premessa, si raccomanda di esplicitare in maniera più puntuale tali motivazioni direttamente nella norma, anche in considerazione della delega legislativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015;

b) all'articolo 8 dello schema, alla lettera *c*), dovrebbe verificarsi l'esigenza di precisare se per «coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo amministrativo» si intenda fare riferimento alla definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» di cui

alla legge n. 39 del 2013, articolo 1, comma 2, lettera *f*), oppure ai «componenti di organo politico di livello regionale e locale» di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, avendo cura di specificare, inoltre, se tra i predetti incarichi rientrano anche organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico e se il regime di inconfiribilità operi anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico;

c) per le finalità di adeguato coinvolgimento delle realtà locali, di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 9, comma 1-*bis*, della citata legge n. 84, con il seguente: «1-*bis*. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP non già sede di Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto su tutte le materie se rappresenta un porto ubicato in un comune capoluogo di provincia. Negli altri casi il suo diritto di voto si esercita limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.»;

d) verifichi il Governo l'esigenza, all'articolo 11-*ter*, comma 1, ultimo periodo della legge n. 84 del 1994, di includere tra i soggetti che collaborano con la Conferenza ivi prevista anche la società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Rete Autostrade Mediterranee (RAM);

e) abbia cura il Governo di inserire, all'articolo 13, comma 1 della legge n. 84 del 1994, dopo la lettera *e*) la seguente: «*e-bis*) diritti di porto;», in modo da rendere coerente la norma nazionale con il Regolamento UE 352/2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, e, per le medesime ragioni, procedere ad abrogare il comma 9 dell'articolo 17;

f) valuti altresì il Governo l'opportunità di predisporre gli atti necessari a favorire il passaggio delle competenze, dei beni e del personale delle Aziende Speciali ubicate nei porti che vengono inclusi nelle AdSP, prevedendo un'adeguata tempistica;

g) con riguardo alla previsione di cui all'articolo 15, comma 7 – al fine favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale – si abbia cura di configurare lo strumento della «variante localizzata» in misura tale da rispondere con l'esigenza di dotare l'Autorità di sistema di uno strumento di pianificazione urbanistica duttile ed efficace per attuare in tempi celeri le soluzioni più idonee in ambito portuale, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'iter medesimo;

h) si raccomanda al Governo di dare piena attuazione al principio di autonomia finanziaria delle AdSP di cui all'articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994, valutando le possibili misure di ampliamento e sviluppo della responsabilità finanziaria e della connessa capacità di spesa;

i) valuti infine il Governo la possibilità di una eventuale estensione dell'autorizzazione in materia di collocamento obbligatorio, di cui alla condizione n. 5, capoverso articolo 17, comma 15-*bis*, ultimo periodo, anche alle imprese di cui agli articoli 16 e 18.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 548 definiti-
vo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 225)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario COM (2017) 548 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario,

premessò che esso è finalizzato a rafforzare i diritti dei passeggeri e a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese ferroviarie, mediante la rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

ricordato che il vigente regolamento (CE) n. 1371/2007 già assicura ai passeggeri nel trasporto ferroviario, così come avviene per i passeggeri del trasporto aereo, del trasporto per via navigabile e del trasporto effettuato con autobus, una importante serie di diritti, in conformità al diritto internazionale vigente in materia e contribuendo nel contempo al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi offerti;

rilevato che la proposta in titolo apporta, in particolare, le seguenti modifiche al regolamento vigente:

– la proposta interviene sull'ambito di applicazione del regolamento (articolo 2), limitando la possibilità di deroga solo per i servizi urbani, extraurbani e regionali che non operino a livello transfrontaliero nonché, per i servizi ferroviari in cui una parte significativa sia svolta al di fuori del territorio dell'Unione, solo nel caso in cui i diritti dei passeggeri siano comunque adeguatamente garantiti dal diritto nazionale dello Stato che concede la deroga;

– all'articolo 5, si introduce una clausola generale di divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza del cliente finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria e del venditore di biglietti all'interno dell'Unione;

– in relazione alla crescente popolarità del ciclismo nell'Unione e alle sue implicazioni non solo sulla mobilità ma anche sul turismo e sull'ambiente, l'articolo 6 integra altresì le disposizioni per facilitare il trasporto di biciclette a bordo dei treni;

– la proposta rafforza notevolmente i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta per l'acquisto dei biglietti (articolo

10), nonché a ricevere informazioni (articolo 21) e assistenza (articoli 22 e 23). Oltre al risarcimento per l'eventuale danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, l'articolo 25 prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiano rapidamente tutti gli sforzi ragionevoli per fornire temporaneamente attrezzature e dispositivi sostitutivi di quelli danneggiati o smarriti. In base all'articolo 26, le imprese e i gestori sono infine tenuti a provvedere affinché il personale sia adeguatamente formato per rispondere alle esigenze dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta;

– all'articolo 10, si impone poi alle imprese ferroviarie e ai venditori di compiere ogni sforzo per offrire «biglietti globali» (ovvero quelli che comprendono più servizi), anche per viaggi transfrontalieri o che coinvolgano più di un'impresa, e di assicurare che, qualora un passeggero riceva biglietti separati per un unico viaggio, i suoi diritti siano equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprano l'intero viaggio;

– la proposta rafforza i diritti dei passeggeri nei casi in cui il viaggio non si svolge secondo le previsioni, ossia in caso di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni (articoli 16 e 17). In particolare, sono dettate norme specifiche per garantire itinerari alternativi per i ritardi già previsti alla partenza superiori a 60 minuti e sono confermati gli obblighi di indennizzo vigenti per i ritardi sopraggiunti;

– sullo stesso tema, le novità più significative riguardano l'obbligo di indennizzare i passeggeri per i casi di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, obbligo che, fino ad un'opposta interpretazione delle norme da parte della Corte di giustizia del 2013, si era ritenuto non applicabile alle imprese ferroviarie. Al fine tuttavia di limitare la restrizione dei diritti dei passeggeri e assicurare nel contempo la certezza del diritto, l'articolo 17 della proposta in esame stabilisce che l'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali non prevedibili né evitabili;

– l'articolo 18 introduce poi l'obbligo, per i gestori delle stazioni, di predisporre piani di emergenza per assistere i passeggeri nel caso di gravi perturbazioni del servizio;

– la proposta prevede altresì (articolo 19) il diritto di regresso nei confronti di terzi, per le imprese ferroviarie che abbiano corrisposto un indennizzo od ottemperato ad altri obblighi a norma del regolamento;

– in materia di reclami, all'articolo 28 si estende la possibilità di presentarli, oltre che alle imprese ferroviarie, anche ai venditori di biglietti e ai gestori delle stazioni e delle infrastrutture, agevolando nel contempo il ricorso agli organismi nazionali di applicazione, in caso di insuccesso dei reclami presentati in prima istanza;

– specifiche norme (articolo 30) sono previste per garantire maggiori informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti, anche mediante avvisi apposti sui biglietti venduti;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, e l'annesso documento redatto dall'Autorità di regolazione dei trasporti,

tenuto conto delle osservazioni rese dalla Commissione 14^a in data 15 novembre 2017;

rilevato che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura ordinaria per adottare le azioni della politica comune dei trasporti;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di rafforzare i diritti dei passeggeri in tutto il territorio dell'Unione europea e, al contempo, di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese ferroviarie in modo uniforme nell'UE, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché le misure adottate si limitano a quanto necessario per raggiungere il predetto obiettivo. In tal senso, i maggiori costi per il settore ferroviario e le autorità nazionali, derivanti dalla riduzione delle deroghe e dalla maggiore assistenza ed erogazione di indennizzi, appaiono relativamente contenuti e proporzionati a quanto necessario per migliorare l'applicazione e il rispetto dei diritti dei passeggeri, oltre a essere compensati dall'introduzione della clausola di forza maggiore;

e con le seguenti osservazioni:

– in riferimento alle deroghe per l'applicazione della proposta di regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, previste per i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali, appare necessario garantire che tali deroghe non si traducano, nel caso dei servizi con obbligo di servizio pubblico, in regimi immotivatamente difformi ed eterogenei tra una zona e l'altra del territorio nazionale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le linee a carattere interregionale. Si ritiene quindi opportuno integrare il predetto paragrafo 2 prevedendo che Stati membri, d'intesa con le loro regioni, stabiliscono criteri omogenei e universali riguardanti i diritti dei passeggeri, da introdurre nelle clausole contrattuali stipulate con le imprese ferroviarie che gestiscono i servizi di trasporto regionali, interregionali, urbani ed extraurbani. La verifica circa la congruità dei criteri a tutela dei passeggeri dovrebbe preventivamente affidata agli organismi nazionali di applicazione (in Italia, l'Autorità di regolazione dei trasporti);

– in riferimento al trasporto di biciclette di cui all'articolo 6, occorre chiarire meglio il significato delle «ragioni operative» in base alle quali l'impresa ferroviaria può rifiutare o limitare il trasporto stesso;

– in riferimento al diritto di informazione in caso di soppressione dei servizi (articolo 8) e in caso di ritardo (articolo 18), appare opportuno prevedere per l'impresa ferroviaria l'obbligo di informazione «tempestiva» per via telefonica o elettronica a ciascuno dei passeggeri che abbia fornito

al vettore i dati necessari per essere contattato, alla stregua di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 18/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, all'articolo 20;

– in riferimento alle informazioni di viaggio previste dall'articolo 9, appare opportuno prevedere che le stesse debbano essere rese disponibili indipendentemente da una richiesta del passeggero e in una pluralità di formati, tali da essere accessibili a tutti gli utenti (ad es., a prescindere dal possesso di particolari dispositivi come gli *smartphone*). Inoltre, nell'Allegato II, tra le informazioni minime da fornire dovrebbero essere incluse nella parte II, per le «principali coincidenze» anche quelle operate da altre imprese ferroviarie, nonché (sia nella parte I che nella parte II) le informazioni sulle modalità per la richiesta di risarcimento e di dispositivi sostitutivi per le persone a mobilità ridotta;

– in riferimento ai biglietti globali di cui allo stesso articolo 10, al fine di garantire un'effettiva tutela ai viaggiatori, al paragrafo 6 si dovrebbero precisare i casi in cui non è possibile ricevere biglietti globali e, prima dell'acquisto, informare esplicitamente i viaggiatori (possibilmente per iscritto) dei casi in cui i biglietti separati non usufruiscono dei diritti previsti per quelli globali. Inoltre, al paragrafo 1 si dovrebbe prevedere che i biglietti globali possono comprendere sia servizi a mercato che servizi con obbligo di servizio pubblico;

– sempre in riferimento all'articolo 10, in caso di accoglimento di reclami contro aumenti impropri o erronei delle tariffe, appare opportuno prevedere l'automatico rimborso agli utenti da parte delle imprese ferroviarie delle somme impropriamente incassate a pagamento di tariffe erroneamente calcolate;

– in riferimento al rimborso e agli itinerari alternativi di cui all'articolo 16 per i ritardi superiori a 60 minuti, si ritiene opportuno prevedere al paragrafo 1 che le imprese ferroviarie debbano offrire al passeggero la scelta tra il rimborso o la possibilità di proseguire il viaggio con un trasporto alternativo. Tale norma sarebbe conforme alle analoghe previsioni contenute nel regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (articolo 19) e nel regolamento (UE) N. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (articolo 18);

– in riferimento al medesimo articolo 16, paragrafo 1, appare poi necessario precisare che gli indennizzi previsti in relazione ai ritardi, ivi compresi quelli computabili cumulativamente da parte dei titolari di abbonamento, si applicano anche ai servizi effettuati con mezzi sostitutivi automobilistici. Inoltre, in caso di allungamento dei tempi di percorrenza programmati su una tratta, deciso per qualunque ragione rispetto alla programmazione oraria previgente, la suddetta decisione dovrebbe essere preventivamente sottoposta agli organismi nazionali di applicazione, per verificare se l'allungamento non sia tale da richiedere una revisione della tariffa in favore dell'utenza;

– sempre in riferimento all'articolo 16, al paragrafo 2 andrebbe chiarito se, al fine di offrire un'opzione di trasporto alternativo con un

tempo di viaggio simile, l'impresa ferroviaria sia obbligata a prendere in considerazione anche il servizio offerto da un'altra impresa ferroviaria. In ogni caso, tale diritto dovrebbe valere per qualsiasi tipo di cancellazione. Inoltre, se i passeggeri sono costretti a viaggiare con mezzi di trasporto di classe inferiore, dovrebbero ricevere il rimborso della differenza di prezzo del biglietto. Infine, al paragrafo 3 appare opportuno formulare in maniera più stringente l'obbligo per i fornitori dei servizi di trasporto alternativo di fare ogni sforzo ragionevole per garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta lo stesso tipo di assistenza richiesta per il viaggio originario;

– in riferimento alla clausola di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 8, si ritiene opportuno che questa sia ulteriormente specificata, precisando che le «condizioni meteorologiche avverse» siano da intendersi come «catastrofi naturali di natura eccezionale, diverse dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane», come indicato al considerando n. 21. Inoltre, al fine di evitare interpretazioni arbitrarie e contenziosi tra le imprese ferroviarie, gli enti affidanti del servizio e gli utenti, occorre prevedere che la sussistenza delle cause di forza maggiore sia stabilita o confermata, su istanza dell'impresa ferroviaria, da autorità terze, statali o regionali secondo la rispettiva competenza;

– in riferimento agli obblighi di assistenza di cui all'articolo 18, appare opportuno lasciare ai singoli Stati membri, in ragione delle frequentazioni medie delle stazioni nazionali, l'individuazione della soglia richiamata nel paragrafo 6, rispetto alla quale il gestore di una stazione ferroviaria deve predisporre un piano di emergenza per assistere i passeggeri rimasti a terra nel caso di gravi perturbazioni del servizio;

– in riferimento alle informazioni alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di cui all'articolo 20, si reputa opportuno che le imprese ferroviarie forniscano sul proprio sito *web* informazioni in merito alle stazioni accessibili, a quelle dotate di accompagnatori o, infine, alle stazioni più vicine dotate di personale e al tipo di assistenza disponibile;

– in riferimento all'assistenza nelle stazioni ferroviarie alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di cui all'articolo 22, nel paragrafo 1 si dovrebbe precisare che l'assistenza deve essere fornita non solo per salire e scendere dal treno ma anche per il trasbordo da un treno all'altro e per l'accompagnamento da/per il punto di ritrovo di cui all'articolo 24, punto d), mentre nel paragrafo 2 andrebbe inserita l'organizzazione di trasporti alternativi per raggiungere la più vicina stazione dotata di personale;

– in riferimento all'assistenza a bordo alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di cui all'articolo 23, appare opportuno che questa sia prestata anche in presenza di barriere temporanee a bordo del treno;

– in riferimento al risarcimento per attrezzature e dispositivi rivolto alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di cui all'articolo 25, si dovrebbe indicare il tempo massimo entro il quale deve essere corrisposto il risarcimento;

– in riferimento alla formazione del personale di cui all'articolo 26, si ritiene opportuno che, al punto d), la presenza durante la formazione di dipendenti o passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta e/o di organizzazioni che li rappresentano non sia subordinata a specifiche richieste, ma prevista strutturalmente;

– in riferimento alla gestione dei reclami di cui all'articolo 28, si ritiene opportuno che i passeggeri dispongano di canali accessibili e immediatamente reperibili per la presentazione dei reclami, prevedendo nel paragrafo 1 l'obbligo per le imprese ferroviarie di rendere reperibili le informazioni di contatto, oltre che nelle stazioni e a bordo del treno, anche sulla pagina iniziale del sito *web*;

– in riferimento alle norme di qualità del servizio di cui all'articolo 29, dovrebbero essere previsti indicatori e parametri più specifici per la misurazione della stessa qualità del servizio, anche nell'Allegato III;

– in riferimento al trattamento dei reclami da parte degli organismi nazionali di applicazione di cui all'articolo 33, al paragrafo 1 occorrerebbe precisare che l'organismo nazionale di applicazione può sempre agire per l'applicazione del regolamento individuale, anche se il reclamante ha ottenuto una riparazione individuale attraverso un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie; inoltre andrebbe chiarito che cosa si intende per reclamo presentato «senza successo». Al paragrafo 2, si dovrebbe specificare che il passeggero deve indicare, all'atto della presentazione del reclamo, le eventuali procedure di risoluzione alternativa attivate e il loro esito; infine, al paragrafo 3, in merito alla durata della procedura di trattamento dei reclami, appare opportuno chiarire che il periodo di tre mesi decorre dall'ultima acquisizione istruttoria dell'organismo e sopprimere la previsione (non del tutto chiara) di durata della procedura superiore a sei mesi per i soli casi che prevedono azioni giudiziarie;

– in riferimento all'insieme dei diritti dei passeggeri ferroviari e in particolare alle informazioni da fornire loro in caso di ritardi o disservizi prima e durante il viaggio, si auspica che le autorità preposte compiano una verifica sull'effettivo stato di attuazione dei rispettivi obblighi in capo alle imprese ferroviarie.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 211

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI